

TRIBUNALE DI PESARO

Ricorso per la ristrutturazione dei debiti dei consumatori ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.I.I. con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 47/2022

PER

la sig.ra **MARIA MONICA BAFFONE** (C.F. BFF MMN 60A43 F136H), nata a Mercatino Conca il 03.01.1960 ed ivi residente alla Roma, n. 20), rappresentata e difesa dall'Avv. GERMANO DE PACE del Foro di Rimini (C. F. DPC GMN 79R10 L049H) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini in Piazza Ferrari 22/A, con espressa richiesta di volere ricevere le notificazioni e le comunicazioni di legge relative al presente a mezzo telefax al n. 0541/1788192 e a mezzo PEC all'indirizzo germano.depace@ordineavvocatirimini.it giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, assistita nella presente procedura dai Dott.ri Commercialisti Alice Lazzaretti con studio in Pesaro (PU) alla Via P. Collenuccio, n. 5 e Giacinto Cenerini con studio in Urbino (PU) alla Via G. Da Montefeltro n. 43 quali Gestori della Crisi iscritti presso l'Associazione OCC Commercialisti Regione Marche – Organismo ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012

- in qualità di Debitrice/Istante-

PREMESSO CHE

- ai fini della valutazione dell'ammissibilità della proposta, spetta in primo luogo la verifica del presupposto soggettivo, integrato dalla qualità di consumatore e dal presupposto oggettivo del sovraindebitamento;

- va inoltre verificata la presenza delle condizioni di ammissibilità formali, cioè di tutti i documenti che devono accompagnare la proposta del Piano (cfr, Trib. Bergamo, 16 dicembre 2014)¹

L'istante nel caso di specie:

- non ha contratto debiti per fini professionali e/o imprenditoriali e si trova in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2), co 1) lett. C) del C.C.I.I., non ricorrendo dunque le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 69 del citato codice:

¹ In ordine alle condizioni di ammissibilità della proposta:

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 della L. 3/2012 il Giudice deve preliminarmente accertare se la proposta avanzata soddisfi o meno i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge. In questa fase, il controllo giudiziale risulta di mera legittimità e limitato alla verifica dell'allegazione dei documenti previsti dall'art. 9, oggi correttamente allegati dall'istante, compresi soprattutto il Piano e l'attestazione della sua fattibilità. L'art. 10 richiama invero il precedente art. 8 che, a sua volta nel co. 2, contempla tale attestazione; ma la fattibilità, almeno in sede iniziale, si limita ai profili di logicità dell'attestazione e di coerenza della Relazione Particolareggiata dell'Organismo attestatore. Il Giudice, dunque, dovrà valutare il rigore logico e la completezza, verificando in tal guisa che la proposta presentata ed il relativo Piano siano quantomeno sufficientemente comprensibili, articolati e completi. In questa fase si mostra avulso dal controllo giudiziale l'accertamento nel merito della realizzabilità del Piano, mentre la sua convenienza, risulta valutabile solo successivamente, ai fini dell'omologazione e in caso di contestazioni mosse dai creditori (art. 12 L. Sovr.). Sulla fattibilità del Piano, d'altronde, è deputato ad esprimersi l'Organismo di composizione. La valutazione di mera ammissibilità si limita dunque a valutare la posizione dell'istante in relazione alla proposta presentata ovvero se lo stesso è sottoposto alle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal sovraindebitamento e non ha fatto ricorso a quest'ultime nei cinque anni precedenti. Ma non solo. L'istante non deve essere stato destinatario di provvedimenti, per cause a lui imputabili, dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis della L. 3/2012 ed abbia fornito una documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua condizione economica e patrimoniale e sussistano i presupposti di cui all'art. 7: **in buona sostanza, ai fini dell'ammissibilità della Proposta, il Giudice è chiamato ad appurare la sussistenza dei requisiti formali e la documentazione allegata** (cfr. AA.VV., *Il Codice della Crisi d'Impresa*, a cura di Di Marzio F., Giuffrè Editore, Milano, pagg. 1672 e ss. sul cd. "Vaglio di ammissibilità")

- non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3 e quindi non ha subito i provvedimenti di cui artt. 72 e 82 del D.Lgs.14/2019 e ss.mm;
- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale, impegnandosi a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC personalmente e con l'aiuto del sottoscritto difensore quale *advisor* nominato nella presente procedura;
- previa richiesta dell'odierna istante, l'Associazione OCC Commercialisti Regione Marche – Organismo iscritto al n. 125 presso il Registro degli organismi abilitati presso il Ministero della Giustizia ha nominato Gestori della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, i Dott.ri Commercialisti Alice Lazzaretti con studio in Pesaro (PU) alla Via P. Collenuccio, n. 5 e Giacinto Cenerini con studio in Urbino (PU) alla Via G. Da Montefeltro n. 5;
- intende avvalersi di una delle procedure del C.C.I.I. (d.lgs n. 14/2019) ed in particolare, a fronte delle proprie situazioni economiche, a presentare innanzi all'Intestato Tribunale di Pesaro la proposta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 C.C.I.I. e che, ricorrendone i presupposti richiesti per legge, la stessa non potrà che essere dichiarata ammissibile.

Situazione familiare, economica e patrimoniale.

La sig.ra Baffone Maria Monica è nubile e vive da sola presso un immobile di proprietà, sito a Pesaro (PU) in via Strada Panoramica Adriatica n. 361, loc. Fiorenzuola di Focara.

Tale immobile, individuato al catasto dei fabbricati del comune di Pesaro, sezione urbana F, foglio 1, part. 40, sub. 1, zona cens. 2, cat. A/3, cl. 2, si sviluppa su una superficie commerciale di 86 mq e consiste in un appartamento sito al piano terra, con soppalco ed è costituito da soggiorno, angolo cottura, tre cantine e una lavanderia e soffitta con bagno al piano soppalcato, oltre alle aree pertinenziali scoperte ad uso esclusivo ed alla proprietà pro-quota delle parti comuni contraddistinte al:

- Foglio 1 Particella 40 Subalterno 16 (BCNC)
- Foglio 1 Particella 335 (BCNC)
- Foglio 1 Particella 336 (BCNC)
- Foglio 1 Particella 340 (BCNC)
- Foglio 1 Particella 341 (BCNC)
- Foglio 2 Particella 254 (BCNC)
- Foglio 1 Particella 40 Subalterno 15 (BCNC)
- Foglio 1 Particella 40 Subalterno 17 (BCNC)
- Foglio 1 particella 334 (BCNC)
- Foglio 2 Particella 255 (BCNC)
- Foglio 2 Particella 219 Subalterno 2 (BCNC)
- Foglio 2 Particella 252 (BCNC)
- Foglio 2 Particella 253 (BCNC)

Tale immobile, acquistato nel corso dell'anno 2001, è stato completamente ristrutturato e rappresenta attualmente per la sig.ra Baffone l'abitazione principale, centro dei suoi interessi personali, lavorativi e sociali.

L'istante svolge ormai da più di 30 anni la professione di medico di emergenza sanitaria 118, con contratto di lavoro dipendente full time a tempo indeterminato presso l'Ospedale di Pesaro – Azienda Sanitaria della Regione Marche e tale attività le permette di conseguire un reddito annuale di circa € 70.000/00 (Allegato n. 3).

Nel corso del tempo, dopo ingenti investimenti sulla propria formazione professionale, la sig.ra Baffone ha ottenuto diversi brevetti e abilitazioni mediche spendibili anche a livello internazionale che le hanno permesso di avviare una ulteriore attività professionale autonoma, classificata come "servizi degli studi medici specialistici" con codice attività ATECO 862209, mediante la quale svolge l'attività di medico di gara ed, ultimamente anche di *Chief Medical Officer*, con la concreta possibilità di ottenere maggiori guadagni rispetto a quelli attuali.

Il regolare svolgimento di tale seconda attività, consolidato nel tempo attraverso una stabile collaborazione con diversi autodromi e crossodromi della zona (tra cui quello internazionale di Misano Adriatico (RN) sta gradualmente aumentando le capacità economiche dell'istante generando attualmente un reddito annuo aggiuntivo che si aggira sui 30.000 € circa (Allegato n. 4).

Elenco delle passività e fabbisogno finanziario richiesto dal Piano

Sulla scorta della corposa documentazione fornita dall'istante ed allegato alla Relazione particolareggiata, da ritenersi in ogni caso completa ed esaustiva nonché rispondente ai dati acquisiti dai nominati Gestori, si produce l'elenco analitico dei debiti dichiarati dalla parte istante e riscontrati con le ricerche effettuate dai Gestori, precisata la natura, l'esatto ammontare alla data di redazione della presente relazione nonché l'eventuale esistenza di piani di rateizzazione in corso.

Elenco dei crediti e cause di prelazione

Creditore	debito	natura	causa di prelazione
Agenzia Entrate - imposta di registro	2.278,55	privilegiata	art.2758 c.c.
Agenzia Entrate Riscossione - rateiz. prot.112989	10.598,96	privilegiata	art.2752 c.c.
Agenzia Entrate Riscossione - rateiz. prot.118766	6.927,04	privilegiata	art.2752 c.c.
Agenzia Entrate Riscossione - rateiz. Prot. 119603	8.199,41	privilegiata	art.2752 c.c.
Agenzia Entrate Riscossione - non rateizzato	542,00	privilegiata	art.2752 c.c.
EMFAM quota A	11.247,82	privilegiata	art.2754 c.c.
EMFAM quota B	4.444,10	privilegiata	art.2754 c.c.
ASPES (IMU e contravv.cedice strada)	1.457,85	privilegiata chirografaria	art.2712 IMU contravv. codice strada
TARI - Comune di Pesaro	1.763,00	privilegiata	art.2752 c.c.
IMU - Comune di Mercatino Conca	2.998,00	privilegiata	art.2772
TARI - Comune di Mercatino Conca	379,92	privilegiata	art.2752 c.c.
Bollo auto - Regione Marche	1.025,56	privilegiata	art.2752 c.c.
Mutuo Nostos spv	182.699,89	privilegiata	ipotecario
Mutuo Rienza spv - piano ammortamento ordinario	52.438,50	privilegiata	ipotecario
Mutuo Rienza spv - rientro debito pregresso	11.528,00	privilegiata	ipotecario
Vivibanca	25.394,14	chirografaria	/
Italcredi	8.500,00	chirografaria	/
Rubicon spv	1.500,00	chirografaria	/
Blue Factor	3.038,05	chirografaria	/
compenso Gestori O.C.C.	34.632	spesa in predeuzione	art.2770 c.c.
compenso avv. Di Pace	3.566,72	spesa in predeuzione	art.2770 c.c.
interessi ss. rateizzazioni	10.000,00	chirografaria/privilegiata in base al credito cui si riferiscono	stessa del credito
Totale fabbisogno finanziario	385.259,41		

Valutazione del Patrimonio ai fini della comparazione dell'alternativa liquidatoria in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione:

La proposta che prevede il pagamento integrale dei debiti contratti dall'istante risulta in ogni caso vantaggiosa rispetto alla liquidazione del patrimonio (che si ridurrebbe nella mera vendita dell'abitazione principale e nella messa a disposizione della quota disponibile delle retribuzioni).

Il valore stimato dell'immobile indicato nella relazione di stima allegata, adibito ad abitazione principale e gravato da ipoteca di primo grado in favore di Nostos SPV nonché di quella in favore di Equitalia Riscossione, è pari ad euro 116.357/20 (=centosedicimilatrecentocinquantasette/20) ed in caso di liquidazione del patrimonio dovrà essere oggetto di procedura competitiva ex art. 14 novies comma 2 l. 3/2012.

Non v'è dubbio che, considerate le decurtazioni di legge unitamente alle necessarie spese ed oneri di liquidazione, il valore di realizzo non possa raggiungere il valore della proposta oggi avanzata dalla sig.ra Baffone e, di conseguenza, i creditori privilegiati sia ipotecari che non potrebbero comunque non vedere migliorate le proprie pretese in caso di liquidazione del patrimonio.

In particolare, mette conto rilevare che, come da indagini di Banca d'Italia sulle procedure esecutive immobiliari, la durata media delle procedure esecutive immobiliari è per le regioni del centro Italia pari a 68 mesi e che il numero medio degli esperimenti di vendita è di 2,73, per cui la vendita si ha solitamente non prima del terzo tentativo con conseguente aggravio di costi e con una decurtazione media rilevata tra il 2016 ed il 2018 compresa tra il 42 ed il 56% rispetto al prezzo di mercato.

Nel caso di specie, in via prudenziale, considerata un'ipotetica vendita al secondo esperimento, il valore immobiliare deve essere decurtato del 25%, per un prezzo di vendita pari ad Euro 87.267/90.

A ciò devono tuttavia aggiungersi, come sottolineato dall'OCC, gli oneri prededucibili di liquidazione da conteggiarsi ai sensi del d.m. 202/2014, gravanti integralmente sull'ipotetico ricavato.

Si rammenta che la sig.ra Baffone propone il pagamento integrale dei debiti, pertanto, appare di ogni evidenza che quanto ricavabile in sede di liquidazione del patrimonio sarebbe chiaramente inferiore a quanto oggi proposto ed è ciò che rende la proposta del tutto conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò senza contare che con le modifiche introdotte con l'art. 8 comma 1-ter L. n. 176/2020 la salvaguardia dell'abitazione principale assurge a parametro prevalente rispetto alle legittime aspettative dei creditori.

Indicazione della causa del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Le attività lavorative svolte nel tempo dalla sig.ra Baffone Maria Monica le hanno garantito un sostanzioso flusso di redditi.

Forte di tale idea la stessa ha contratto tra gli anni 2001-2009 due mutui ipotecari ed uno chirografario per acquistare due immobili, il primo sito a Pesaro, loc. Fiorenzuola di Focara, destinato ad abitazione principale, e il secondo a Mercatino Conca, acquistato per la quota del 50% dalle sorelle in seguito al decesso del padre.

Entrambi gli acquisti sono stati motivati da esigenze lavorative oltre che, con particolare riferimento all'immobile di Mercatino Conca, da motivazioni di carattere familiare.

L'immobile sito a Pesaro è stato acquistato per poter gestire adeguatamente l'attività di lavoro dipendente quale medico di emergenza 118, la quale impone turni di reperibilità con l'obbligo di raggiungere l'ospedale in tempi brevi nel caso di chiamate d'emergenza e quindi la necessità di vivere in una zona limitrofa. L'idea di acquistare l'immobile è poi maturata per questioni economiche, in quanto tale scelta sarebbe risultata nel tempo un investimento molto più vantaggioso dell'affitto.

In relazione all'immobile di Mercatino Conca, presso il quale era situato lo studio medico nel quale la debitrice svolgeva, unitamente al fratello, la precedente attività medica autonoma, l'acquisto è stato motivato dalla necessità di mantenere lo studio e la clientela già acquisita dopo il decesso del padre sol perché gli altri eredi avevano intenzione di alienare le proprie quote di proprietà ereditate.

Così, al fine di mantenere l'utilizzo dello studio medico nel quale lavorava nonché per evitare dissapori familiari, la sig.ra Baffone ed il fratello, hanno provveduto a liquidare la quota di proprietà delle altre due sorelle, diventando comproprietari dell'intero immobile di famiglia.

Dette operazioni immobiliari hanno sostanzialmente determinato un impegno finanziario che poi, negli anni successivi, la sig.ra Baffone Maria Monica ha dovuto affrontare. Nel dettaglio trattasi sostanzialmente dai seguenti finanziamenti:

- Mutuo ipotecario stipulato con Banca Marche Spa, cui è in seguito succeduta Rienza SPV srl;
- Mutuo ipotecario sottoscritto con Carifano (poi Creval) cui è successivamente succeduta Nostos SPV srl;
- Finanziamento chirografario Banca Popolare Valconca per le occorrenze nella gestione degli immobili;

Nonostante l'ingente ammontare degli impegni finanziari contratti in quegli anni, non solo per l'acquisto ma anche per la ristrutturazione, la manutenzione e il mantenimento delle due proprietà, nonché l'acquisto di una nuova auto, per il tramite della società Mercedes Benz Financial Services Italia Spa, la sig.ra Baffone è sempre risultata regolare nei pagamenti, stante la stabilità delle entrate lavorative.

Le cause del sovraindebitamento devono essere ascritte a due particolari circostanze della vita dell'istante: si tratta di due situazioni che nulla hanno a che vedere con la sua volontà e che hanno di fatto condotto inesorabilmente ad una morosità incolpevole.

- La malattia della madre e la necessità di sospendere l'attività libero professionale nel 2011.

Sennonché a dicembre 2010, in seguito ad una malattia, la madre diventò improvvisamente non autosufficiente obbligando così la sig.ra Baffone ad occuparsi della madre presso il proprio domicilio.

Ovviamente l'impegno assiduo richiesto dall'assistenza domiciliare comportò inesorabilmente la contrazione delle entrate economiche derivanti dall'attività lavorativa autonoma, interrotta del tutto in data 30/06/2011, così come si evince dalla seguente tabella di riepilogo che segue:

ANNO	REDDITO
2004	€ 72.003,00
2005	€ 63.172,00
2006	€ 75.115,00
2007	€ 77.037,00
2008	€ 73.927,00
2009	€ 80.125,00
2010	€ 103.744,00
2011	€ 56.142,00
2012	€ 56.625,00
2013	€ 56.466,00
2014	€ 53.911,00
2015	€ 66.638,00
2016	€ 84.559,00
2017	€ 84.489,00
2018	€ 91.347,00
2019	€ 72.875,00
2020	€ 84.459,00
2021	€ 92.382,00

Conseguentemente Nel corso degli anni 2012-2013 la sig.ra Baffone iniziò a non essere più regolare nei pagamenti e, stante le sopraggiunte difficoltà economiche cominciò ad accumulare debiti di diversa natura, come Tari, Tares, Imu, multe per violazione del codice della strada, bollo dell'auto.

Risale a gennaio 2012 la prima lettera di costituzione in mora inviata dall'istituto Carifano già Credito Valtellinese Spa.

Stante la situazione di squilibrio economico che si era venuta a creare nonché la possibilità di riprendere nuovamente una seconda attività, dato il decesso della madre, la sig.ra Baffone inizia a frequentare corsi per l'ottenimento di brevetti e abilitazioni per il conseguimento della qualifica di medico di gara. Percorso, quest'ultimo, che le ha permesso, nel corso degli anni successivi, di intraprendere una nuova attività di lavoro autonomo e di recuperare gli storici livelli di redditività. Riacquistata nuovamente parte della precedente capacità di reddito, la debitrice riprende in mano la sua situazione debitoria e concorda con i singoli creditori diversi piani di rientro.

Risale, infatti, all'anno 2015, l'accordo informale preso con l'istituto Carifano, già Credito Valtellinese Spa, in base al quale, previo trasferimento dello stipendio su un conto corrente intestato all'istituto, lo stesso era autorizzato a prelevare la somma di € 1.400 mensili che veniva destinata quanto ad € 980,00 circa per la copertura della rata mensile in scadenza e per la restante parte a copertura dell'insoluto accumulato; e all'anno 2018 la presentazione dell'istanza di definizione agevolata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, rottamazione-ter.

Nel corso dell'anno 2016 sottoscrive il finanziamento con l'istituto Italcrediti Spa, di € 30.000, impiegato per far fronte al pagamento delle rateizzazioni in corso.

Durante gli anni successivi la debitrice continua ad essere regolare nei pagamenti dei piani concordati, soprattutto nei confronti del creditore Carifano, ma a fine 2018 riceve dallo stesso una comunicazione di decadenza dal mutuo e la contestuale chiusura dei rapporti in essere, conto corrente compreso.

In seguito a tale evento la sig.ra Baffone viene a conoscenza dell'avvenuta cessione del debito alla Società Nostos SPV Srl che affidò il mandato per il recupero del credito dapprima a Frontis NPL e poi ad Algos Srl.

Stante l'intervenuta cessione e la necessità di concordare un nuovo piano di rientro con il cessionario, la sig.ra Baffone, anche per il tramite dei suoi legali, prende contatti con il nuovo creditore ma tutte le possibilità di accordo falliscono a causa delle ridotte tempistiche di pagamento concesse: 16-18 mesi.

Così, costretta dall'atteggiamento tenuto dalla creditrice Nostos ed al solo fine di evitare un immediato avvio delle azioni legali, la sig.ra Baffone proponeva un piano di rientro in 17 rate mensili, ad importo crescente, con una maxi-rata finale pari ad € 138.983,00 (Allegato n. 5).

Il motivo dell'accettazione da parte dell'istante a tali onerose condizioni, soprattutto in relazione alla rata finale, si rinveniva nell'intenzione di trovare anzitempo un nuovo istituto finanziatore che avrebbe permesso l'estinzione del debito.

- La nuova contrazione delle entrate dell'istante a partire dal 2020 a causa delle note vicende epidemiologiche legate al COVID-19 e l'impossibilità di poter

Purtroppo, ad aggravare tale situazione, nel corso dell'anno 2020 complice la pandemia Covid-19, la sig.ra Baffone si è trovata impossibilitata a trovare nuova finanza per i ben noti motivi di sanità pubblica e ad una compressione considerevole dell'attività libero-professionale, stante la chiusura dell'autodromo e la sospensione di tutte le attività sportive, costringendo nel 2020 ancora una volta l'istante a rivolgersi al ceto bancario per ottenere un finanziamento (€ 44.000,00

con la società Vivibanca, mediante cessione volontaria), destinato unicamente al pagamento degli scaduti.

In tale deteriorata vicenda, il creditore Nostos SPV Srl, per il tramite della mandataria, ha comunicato la decadenza dal piano segnalando così a sofferenza la posizione, con l'ovvia conseguenza di rendere definitivamente impraticabile per l'istante l'accesso a qualsivoglia nuova finanza.

Stante l'aggravarsi della situazione con il creditore Nostos SPV Srl e la preoccupazione di perdere l'abitazione principale, la sig.ra Baffone, per il tramite dei suoi legali, tentava invano di addivenire ad una definizione bonaria della vicenda a causa delle ridotte tempistiche di pagamento concesse (Allegato n. 6).

Nel corso dell'anno 2022 viene iscritta la procedura di esecuzione immobiliare R.G. n. 47/2022, Tribunale di Pesaro, incardinata dal creditore Algos Srl, in qualità di mandatario della società Nostos SPV ed in data 17/05/2022 vengono nominati il CTU, nella persona del Geom. Sadori Alfredo, e il Custode Giudiziario, Avv. Luca Fabbri.

Dall'analisi della relazione tecnica elaborata dal CTU emerge che il valore di vendita giudiziaria dell'appartamento sito a Pesaro, loc. Fiorenzuola, è pari ad € 116.742,20. All'udienza del 20/10/2022 è stata disposta la vendita e l'avv. Alberto Maggioli è stato nominato quale delegato. L'avviso di vendita redatto dallo stesso ha fissato per il giorno 16/02/2023 il primo tentativo di vendita.

Ad ogni modo, l'*excursus* storico ricostruito permette di comprendere che la principale causa del sovraindebitamento è da individuarsi nella diminuzione di reddito riscontrata tra gli anni 2011-2015, quando la debitrice ha cessato la precedente attività di lavoro autonomo per assistere la madre, e nell'anno 2019, a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Stante l'eccezionalità di tali eventi ed il fatto che i principali debiti sono stati contratti prima di tali periodi, durante i quali la debitrice poteva contare su un reddito congruo rispetto agli impegni finanziari assunti, si ritiene che la stessa abbia contratto le proprie obbligazioni con la consapevolezza di poterle onorare.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Le ragioni dell'attuale incapacità della debitrice di far fronte al pagamento delle obbligazioni risiedono nell'ostilità di taluni creditori a concedere adeguati piani di rientro. Nel caso di specie trattasi dell'istituto Nostos Spv che ha proposto alla debitrice un piano di rientro di un mutuo ipotecario in un arco di nemmeno due anni e, quindi, un ammontare della rata mensile insostenibile. Inoltre, il debito insoluto accumulato, genera ingenti interessi moratori che assorbono completamente i versamenti effettuati dalla debitrice la quale non è più in grado di rientrare della quota capitale.

L'obiettivo del piano di ristrutturazione dei debiti è quello duplice di permettere alla debitrice di pagare una rata mensile sostenibile, che nel tempo le permetterà di rientrare dell'intera esposizione debitoria contratta, nonché di mantenere la proprietà dell'abitazione principale; elemento quest'ultimo non di poco conto poiché, in caso di vendita forzata, la debitrice dovrà necessariamente trovare una nuova sistemazione, con un inutile dispendio di risorse economiche che potrebbero, invece, essere destinate al pagamento dei creditori per il tramite del presente piano.

Si è, infatti, potuto rilevare che individuando un ammontare coerente della rata ed un periodo temporale consono, la debitrice riesce ad onorare la totalità dei debiti contratti mantenendo una quota parte delle proprie entrate per far fronte al proprio sostentamento.

Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

La diligenza manifestata dall'istante nella gestione dei propri debiti, seppur nei limiti delle proprie possibilità economiche si rinviene inoltre nella oculata gestione del suo patrimonio immobiliare.

Occorre specificare che l'unico atto dispositivo posto in essere dall'istante si rinviene nella cessione della propria quota di proprietà di un immobile in Mercatino Conca, presso il quale era situato lo studio medico nel quale svolgeva, unitamente al fratello, la precedente attività professionale autonoma.

In origine l'acquisto dagli altri eredi di detto immobile si era reso necessario dopo il decesso del padre allo scopo di conservare il luogo di lavoro e la clientela già acquisita.

Così, al fine di mantenere la proprietà dello studio medico presso il quale lavoravano nonché per evitare dissapori familiari, la sig.ra Baffone ed il fratello, avevano provveduto a liquidare la quota di proprietà delle altre due sorelle, diventando comproprietari dell'immobile di famiglia.

Dette operazioni immobiliari hanno sostanzialmente determinato un impegno finanziario che poi, negli anni successivi, la sig.ra Baffone Maria Monica ha dovuto affrontare e che nel corso degli anni ha contribuito al suo squilibrio finanziario.

Nel corso dell'anno 2021 la sig.ra Baffone, infatti, ha dovuto cedere la quota di sua proprietà dell'immobile, stante l'impossibilità per la stessa di continuare a far fronte all'ingente ammontare delle manutenzioni periodiche e l'ormai assodato inutilizzo dello stesso, poiché non necessario allo svolgimento dell'attività di medico di gara. Così, in data 30/12/2021, con atto del notaio Cafiero Enrico, cede al fratello il 50% di proprietà del ridetto immobile al prezzo di € 63.021,00, così convenuto a causa delle formalità pregiudizievoli pendenti, il quale è stato concordato un corrispettivo di € 43.770/00 mediante accollo di debiti e in denaro per la restante parte (Allegato n. 7) reso necessario ad alleggerire la propria posizione debitoria.

La proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore e la sua durata

Nel corso del presente capitolo viene esaminata la proposta di piano del consumatore presentata dalla debitrice che trova fondamento nel prevedibile flusso di redditi mensili futuri che la stessa percepirà dallo svolgimento delle sue attività lavorative e che saranno destinati al soddisfacimento integrale dei debiti complessivamente maturati alla data di presentazione della presente proposta.

In virtù di detto piano, detratte le somme ritenute necessarie per le proprie necessità personali, la liquidità mensile messa a disposizione dalla debitrice è la seguente:

Anno 2023: € 5.500,00
dal 01/01/2024 al 31/12/2026: € 3.800,00
dal 01/01/2027 al 31/01/2033: € 2.700,00 (tale importo viene rideterminato al compimento del 70 anno di età, periodo in cui si prevede il pensionamento dell'istante con una riduzione delle entrate reddituale da lavoro)

Si tratta chiaramente di esborsi mensili considerevoli ma che sono stati ritenuti congrui dagli stessi accertatori in relazione al volume d'affari raggiunto dall'istante. Al riguardo, voglia l'Ill.mo Giudice adito, tenere in debita considerazione che l'istante provvederà già solo nel corso dell'anno 2023 al pagamento di oltre 50.000/00 Euro dopo averne in egual misura già corrisposto nel corso dell'anno precedente.

Trattandosi di un piano meramente dilatorio, incidente unicamente la tempistica di soddisfacimento dei debiti:

il piano prevede il pagamento integrale entro un arco temporale di n. 10 anni (scadenza gennaio 2033) sulla base di una dilazione che in parte tiene conto delle scadenze già fissate nelle rateizzazioni concesse dai singoli creditori, attualmente in corso, ed in parte è fondata su una nuova proposta di dilazione sia per i debiti non ancora oggetto di rateizzazione sia per i debiti che, seppur oggetto di una precedente rateizzazione, devono essere distribuiti su un arco di tempo che si ritiene compatibile con la sostenibilità complessiva del piano assicurando allo stesso tempo la tutela degli interessi dei creditori che, si ricorda, vengono comunque interamente soddisfatti.

Il piano così strutturato (Allegato n. 27) permette il pagamento dei seguenti creditori mediante le seguenti rate mensili:

▪ **n.10:**

- o debito rateizzato € 542,00: Agenzia delle Entrate Riscossioni per nuova rateizzazione
- o debito rateizzato € 379,92: Comune di Mercatino Conca (TARI) per nuova rateizzazione

▪ **n.17:**

- o debito rateizzato € 1.457,85: Aspes (rateizzazione in corso)

▪ **n.49:**

- o debito rateizzato € 10.598,96: Agenzia delle Entrate Riscossioni (rateizzazione in corso)

▪ **n.72:**

- o debito rateizzato € 2.278,55: Agenzia delle Entrate per nuova rateizzazione
- o debito rateizzato € 6.927,04: Agenzia delle Entrate Riscossioni (rateizzazione in corso)
- o debito rateizzato € 8.199,41: Agenzia delle Entrate Riscossioni (rateizzazione in corso)
- o debito rateizzato € 11.247,82: Empam (quota A) per nuova rateizzazione
- o debito rateizzato € 4.444,10: Empam (quota B) per nuova rateizzazione
- o debito rateizzato € 2.998,00: Comune Mercatino Conca (IMU) per nuova rateizzazione
- o debito rateizzato € 25.394,14: Vivibanca per nuova rateizzazione
- o debito rateizzato € 8.500,00: Italcrediti per nuova rateizzazione
- o debito rateizzato € 1.500,00: Rubicon spv per nuova rateizzazione
- o debito rateizzato € 3.038,05: Blue Factor per nuova rateizzazione

▪ **n.84:**

- o debito rateizzato € 52.438,50: Rienza Spv per prosecuzione piano ammortamento iniziale oltre a n. 6 rate concordate (scadenza 30/11/2023), per complessivi euro 11.628,00, per rientro rate scadute (Allegato n. 28)

▪ **n.124:**

- o debito rateizzato € 182.699,89: Nostos Spv per prosecuzione scadenze previste dal piano ammortamento iniziale (Allegato n. 29)

e le seguenti rate trimestrali:

▪ **n.8:**

- o debito rateizzato € 1.763,00: Comune di Pesaro per nuova rateizzazione
- o debito rateizzato € 1.025,56: Regione Marche per nuova rateizzazione

Sulla fattibilità del piano: Ai fini della redazione del piano è stata considerata la massa debitoria maturata nel corso del tempo dalla debitrice, pari ad € 385.259/41, e sono state stimate le spese di procedura spettanti all'OCC, indicate per € 34.632/00.

Tenuto conto della durata del piano sono stati altresì calcolati gli interessi spettanti per la dilazione, stimati in € 10.000/00 complessivi, sulla quota del debito non ancora oggetto di un piano di ammortamento/rateizzazione.

Ciò vale anche per i due mutui ipotecari i cui piani di ammortamento vengono proposti rispettando la scadenza finale prevista dal piano di ammortamento originario.

Per quanto riguarda la previsione delle disponibilità della sig.ra Baffone necessarie per garantire la copertura del fabbisogno finanziario richiesto dal piano, le stesse, come già evidenziato in precedenza, si basano sul reddito disponibile che la stessa ritrae dalla propria attività professionale esercitata sia quale dipendente di ASUR Marche sia quale libera professionista.

A tal proposito, ai fini di determinare un importo della rata mensile consono all'effettiva disponibilità della sig.ra Baffone, è necessario eliminare le trattenute mensili applicate dai creditori Vivibanca Spa e Italcredi Spa nella busta paga di quest'ultima, per la cessione del quinto, in quanto il rientro del debito nei confronti di questi due creditori è stato ridefinito sulla base di un maggiore periodo di rateizzazione.

Ciò considerato il flusso reddituale disponibile per la procedura è stato strutturato in modo decrescente al fine di tenere conto del maggior fabbisogno richiesto nel primo anno di attuazione del piano e della possibile età pensionabile individuata prudenzialmente nel 31/12/2026 anche se la prospettiva della sig.ra Baffone, stante l'attuale previsione normativa, è di poter proseguire con il proprio rapporto di lavoro dipendente fino a 70 anni.

In ordine a determinate tipologie di crediti:

- relativamente ai finanziamenti contratti mediante cessioni volontarie: mette conto rilevare che il nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/2012, per mezzo delle novità apportate dalla L. 176/2020 e trasfuso nell'art. 67, comma 3, CCII di cui al D.Lgs. 14/2019, ha stabilito che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

- mutui ipotecari con piano di rientro superiore all'anno di moratoria: in ordine alla possibilità di una dilazione superiore ad un anno in relazione ai contratti di mutuo ipotecario, la stessa Cassazione ha rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5/7 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. **Ciò a condizione che il piano contempli il pagamento integrale del debito ed al contempo il patrimonio del debitore aggredibile mediante esecuzione forzata non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore in quanto costituito da un unico bene di rilievo il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti, come nel caso che ci occupa.**

Lo scopo è ovviamente quello di garantire una seconda opportunità ai debitori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento (cfr. Regolamento UE, 20 maggio 2015, n. 848 n. 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza).

In questo senso anche la giurisprudenza di legittimità non ha ritenuto che vi siano motivi ostativi alla concessione dell'omologazione di un piano del consumatore anche di durata superiore ai 5 anni visto che la *ratio* sottesa al termine di durata massima è proprio quella di tutelare il creditore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Dunque, alla luce di tali osservazioni, non può che risultare ammissibile anche un piano di durata superiore a 5 / 7 anni a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili.

L'attestazione del professionista nominato O.C.C.

Si deposita, unitamente alla presente proposta di accordo di ristrutturazione, l'attestazione pervenuta dai gestori della crisi nominati (Allegato n. 32) la quale, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui alla L. 3/2012, ha redatto l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento. In tale sede preme osservare, tuttavia, che i professionisti incaricati hanno verificato la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché la meritevolezza dei ricorrenti, come indicato nei punti precedenti, ed in particolare che la sig.ra Baffone non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

I gestori della crisi ha effettuato verifiche anche a mezzo accesso alla banca dati della Banca d'Italia ed alla banca dati Crif e, come già chiarito, non è ipotizzabile alcuna alternativa al piano proposto che produca risultati rapidi ed economicamente rilevanti.

**RICHIESTA ex art. 12 bis co. 2° L. 3/2012 DI SOSPENSIVA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PROMOSSA AI DANNI DELL'ISTANTE
(TRIBUNALE DI PESARO - N. R.G.E. 47/2022 – PRIMO TENTATIVO DI VENDITA DEL 16.02.2023)**

L'art. 12 bis, co. 2° della L. 3/2012 prevede la sospensione delle azioni pregiudizievoli intraprese dai creditori, con riferimento al piano del consumatore disponendo che: *"Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo"*, di guisa che i creditori aventi causa o titolo posteriore all'accordo non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano ed i creditori aventi titolo o causa anteriori al piano, potranno procedere con azioni esecutive solo qualora il giudice non abbia provveduto a sospenderle ex art. 12 bis co. 2°, col decreto di fissazione dell'udienza di omologazione.

In tal caso, qualora venga disposta la sospensione dell'esecuzione in corso, essa potrà cessare al momento della mancata omologazione del piano; oppure perdurerà, in caso di omologazione (art. 12 ter), sino alla completa esecuzione del piano.

Appare di ogni evidenza che lo spossessamento dell'immobile per l'istante pregiudicherebbe il buon esito del Piano stesso, dovendo quest'ultima destinare un maggior importo del proprio reddito per eventuali spese di locazioni e riducendo la somma disponibile ai creditori con il rischio di ulteriori dilazioni.

Si richiede in via di urgenza che l'adito Giudice, voglia sospendere la procedura esecutiva immobiliare R.G.E n. 47/2022 attesa la vendita senza incanto fissata per il 16.02.2023 laddove l'eventuale esperimento positivo vanificherebbe il grande impegno profuso per depositare il presente ricorso.

Per tutte le ragioni esposte, l'istante sig. ra Maria Monica Baffone, *ut supra* rappresentata e difesa e con l'assistenza dei professionisti aventi funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, - vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento; - considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla L. 3/2012; - considerato che il piano proposto è idoneo alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, avendo allo stesso tempo modo di offrire a loro stessi un azzeramento del debito, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;

CHIEDE

“Che l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni declaratoria di rito, Voglia, per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento

in via preliminare,

stante l'imminente tentativo di vendita per il giorno 15.12.2022, sospendere la procedura esecutiva immobiliare R.G.E n. 47/2022 pendente innanzi al Tribunale di Pesaro, G.E. dott. Pini, ad istanza della Nostos SPV;

in via principale,

che, ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento,

1. emettere con urgenza il decreto con il quale venga fissata l'udienza ex art. 12 -bis, comma 1, L. 3/2012 e disporre la comunicazione ai creditori a cura del nominato gestore della crisi, nei termini di cui al richiamato art. 70, della proposta e del decreto e di ogni altro adempimento conseguente, per ivi provvedere alla omologa del piano proposto ai sensi del comma 7 dell'art. 70 del C.C.I.L.;
2. disporre, sotto pena di nullità, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di attuare sequestri conservativi e di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di piano del consumatore, da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriore ex art. 12 -bis, comma 2, L.3/2012;
3. verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano e risolta ogni altra eventuale contestazione, anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologare il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma di pubblicità

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1. Provvedimento di nomina a gestori OCC;
2. Accettazione incarico;
3. Buste paga ultimi 4 mesi;
4. Situazione contabile al 31/12/2022;
5. Comunicazione piano di rientro Nostos SPV;
6. Comunicazione Nostos SPV;
7. Atto di compravendita immobile sito a Mercatino Conca;
8. Comunicazione agli Enti;
9. Risultanze Centrale Rischi;
10. Comunicazione ai creditori;
11. Visura catastale e camerale;
12. Precisazioni del credito Agenzia Entrate;
13. Precisazioni del credito Agenzia Entrate Riscossioni e relativa documentazione;
14. Debito Enpam quota A;
15. Debito Enpam quota B;
16. Precisazione del credito Aspes;
17. Precisazione del credito Comune di Pesaro;
18. Precisazione del credito Andreani Tributi;
19. Precisazione del credito Regione Marche;
20. Precisazione del credito Nostos Spv;
21. Precisazione del credito Rienza Spv;
22. Precisazione del credito Vivibanca Spa;
23. Precisazione del credito Italcredi Spa;
24. Documentazione relativa al creditore Rubicon Spv;
25. Precisazione del credito Blue Factor;
26. Precisazione del credito avv. Germano De Pace;
27. Piano di ristrutturazione dei debiti;

28. Piano ammortamento originario mutuo Rienza SPV nonché accordo sulle rate scadute;
29. Piano ammortamento originario mutuo Nostos SPV;
30. Compenso OCC;
31. Relazione Particolareggiata e attestazione del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art 66 e seguenti D. Lgs. n. 14/2019 e SS.MM.II. del 23.01.2023 a firma dei Gestori nominati;
32. Ultime dichiarazioni reddituali;
33. Relazione di stima dell'immobile resa nel procedimento esecutivo immobiliare promosso da Algos S.r.l. per conto di Nostos SPV innanzi al Tribunale di Pesaro - R.G.E. 47/2022;
34. Atto di pignoramento R.G.E. 47/2022;
35. Procura alle liti;
36. Contributo unificato e anticipazioni forfetarie.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.

Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato: Trattandosi di procedura ex L3/2012 è dovuto un contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00.

Con osservanza

Rimini-Pesaro, 30 gennaio 2023

f.to digitalmente
avv. Germano De Pace